



PROVINCIA DI FERRARA

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA

(Delibera C.P. nn. 53/37918 del 21/5/2008)

(Delibera C.P. n. 53/2013 del 12/9/2013)

(Delibera C.P. n. 46/2015 del 7/8/2015)

Capo I – Disposizioni Generali

Art. 1 Ambito di applicazione e fonti

1. Il presente Regolamento disciplina l'affidamento e l'esecuzione in economia di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 12/4/2006 N. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", di seguito denominato "Codice" e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

2. Ad eccezione dei servizi tecnico-amministrativi previsti all'art. 90 del Codice, sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento gli incarichi individuali di lavoro autonomo di natura intellettuale, per l'affidamento dei quali rimangono ferme le procedure previste nel Regolamento di Organizzazione dell'Ente.

3. Sono altresì esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento e possono essere affidati direttamente gli incarichi professionali di natura prettamente fiduciaria quali, ad esempio, gli incarichi da conferire a legali, notai, medici e professionisti assimilati, nonché le prestazioni artistiche.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- 1) Codice: il D. Lgs. 12/4/2006 N. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- 2) Regolamento di esecuzione: il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
- 3) Responsabile del procedimento: il Dirigente o il titolare di Posizione Organizzativa di cui al successivo art. 3;
- 4) Autorità: l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 6 del Codice, ora Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai sensi del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014;
- 5) Osservatorio: l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 7 del Codice;
- 6) SGQ: Sistema provinciale di gestione per la qualità secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2008.

Art. 3 Responsabile del procedimento

1. Ai sensi dell'art. 10 del Codice, per servizi e forniture in economia, il responsabile del procedimento è individuato nella persona del Dirigente che propone l'azione di spesa nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o il titolare di Posizione Organizzativa da lui nominato.

2. Per i lavori in economia, il responsabile del procedimento è nominato ai sensi del "Regolamento provinciale per l'erogazione degli incentivi per l'attività di progettazione e pianificazione".

3. Al responsabile del procedimento è demandato il compito di presidiare le procedure di affidamento ed esecuzione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Capo II – Tipologie e limiti d'importo

Art. 4 Lavori in economia

1. Le procedure per l'affidamento e l'esecuzione di lavori in economia per importi non superiori a 200.000 euro sono consentite nell'ambito delle seguenti categorie:

1) lavori di manutenzione o riparazione di opere o di impianti e lavori di riparazione, potenziamento e adattamento inerenti a:

a) immobili e fabbricati di proprietà della Provincia o in disponibilità della medesima a qualsiasi titolo con relativi impianti, infissi, manufatti ed aree esterne e pertinenziali;

b) immobili e fabbricati condotti in locazione dalla Provincia nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del conduttore, con relativi impianti, infissi, manufatti ed aree esterne e pertinenziali;

c) puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati o manufatti con lo sgombero di relativi materiali;

d) strade e piste ciclabili, con relativi manufatti, segnaletica, banchine, fossi ed alberature, compresi sgombero neve e spargimento di sale;

e) reti sotterranee e sottoservizi;

f) aree di interesse naturalistico, forestale ed ambientale, manutenzione di percorsi naturalistici, alberature, giardini, verde pubblico, impianti sportivi;

g) manutenzioni in genere di opere rientranti nelle categorie richiamate dall'art. 61 del Regolamento di esecuzione;

2) interventi non programmabili in materia di sicurezza;

3) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

4) lavori necessari per la compilazione di progetti quali demolizioni, escavi, sgomberi, bonifiche, campagne di indagini geologiche ed idrologiche. Sono ricompresi nella presente categoria: prove di laboratorio, indagini geognostiche, prove penetrometriche, picchettamenti, rilievi, sondaggi e conseguenti perizie ed accatastamenti;

5) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.

Art. 5 Lavori attinenti ai beni culturali

1. Ai sensi degli articoli 198 e 204, comma 4, del Codice, per i lavori concernenti i beni mobili e immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'affidamento in economia è consentito fino all'importo di 300.000,00 euro.

2. Oltre che nei casi previsti dal precedente articolo 4, l'affidamento in economia è consentito nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, alle ulteriori tipologie di lavori individuati, ai sensi dell'art. 204, comma 4, del Codice, con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

Art. 6 Servizi e forniture in economia

1. Le procedure per l'affidamento e l'esecuzione di servizi e forniture in economia sono consentite per importi inferiori a 207.000 euro, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 2, punto 19) del presente articolo. Tale soglia è soggetta ad automatico adeguamento come previsto dall'art. 125, comma 9, del Codice.

2. Sono eseguibili in economia i servizi e le forniture rientranti nelle seguenti categorie generali:

- 1) mensa e ristorazione anche mediante acquisto di buoni pasto sostitutivi;
- 2) pulizie, illuminazione, riscaldamento, derattizzazione e disinfestazione;
- 3) rilegatura di libri e pubblicazioni;
- 4) stampa, tipografia, litografia, trascrizione testi e lavori di stenotipia, ecc.;
- 5) noleggio, esercizio, manutenzione, riparazione e modifica di mezzi di trasporto; acquisto di carburanti e lubrificanti;
- 6) installazione, manutenzione, riparazione e modifica di impianti, apparecchiature nonché acquisto di accessori e parti di ricambio;
- 7) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
- 8) attività culturali, ricreative e sportive;
- 9) docenze e corsi di formazione del personale;
- 10) attività di sperimentazione tecnica ed analisi anche in affiancamento al personale dell'Ente;
- 11) somministrazione di lavoro temporaneo;
- 12) assicurazioni, polizze fidejussorie e fideiussioni bancarie; servizi vari di natura bancaria, finanziaria ed assicurativa e di brokeraggio assicurativo;
- 13) vigilanza e sicurezza in cantieri, aree ed immobili di cui l'ente abbia la detenzione o la disponibilità; portierato, guardiania, accoglienza, *call center* e centralini;
- 14) realizzazione di ricerche, studi, studi di fattibilità, sondaggi e analisi anche prodromici all'attivazione di iniziative e progetti in materie di interesse dell'Ente;
- 15) coordinamento, assistenza contabile e amministrativa nelle fasi di candidatura, di gestione o di rendicontazione di progetti finanziati dall'Unione Europea o da altri Enti;
- 16) servizi di medico competente e di accertamenti sanitari o di responsabile Servizio Prevenzione e Protezione; spese per accertamenti sanitari e per la tutela della salute e della sicurezza del personale in servizio;
- 17) spese e servizi per la certificazione di qualità aziendale;
- 18) spese e servizi per assistenza tecnica allo svolgimento delle attività degli Organi istituzionali;
- 19) servizi attinenti all'urbanistica, all'architettura, all'ingegneria e affini e incarichi di progettazione e servizi tecnico-amministrativi connessi alla progettazione in materia di lavori pubblici di cui all'art. 90 del Codice, per importi inferiori a 100.000 euro;

- 20) incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento di cui all'art. 10 del Codice qualora a ciò non possa provvedersi con il personale dell'Amministrazione;
- 21) vestiario, divise e materiale antinfortunistico;
- 22) libri, riviste, giornali, pubblicazioni ed abbonamenti a periodici anche on line e ad agenzie di informazione e banche dati;
- 23) materiali, oggetti ed attrezzature necessari per l'esecuzione di lavori e servizi e attività d'ufficio;
- 24) generi di cartoleria, cancelleria e materiale informatico di consumo;
- 25) attrezzature, mobili, apparecchiature, veicoli, strumenti di impiego ordinario nei servizi tecnici ed amministrativi;
- 26) spese postali, telefoniche, telegrafiche, di telex ed altri servizi di comunicazione; servizi di recapito o trasporto di corrispondenza;
- 27) spese per la partecipazione o l'organizzazione di mostre, convegni, conferenze stampa ed altre manifestazioni;
- 28) spese di rappresentanza e relazioni pubbliche; servizi giornalistici e di comunicazione; produzioni televisive, audiovisive e radiofoniche e affini;
- 29) spese per l'informatizzazione delle procedure, ivi comprese le spese per le prestazioni di digitazione e conversione dei dati eventualmente affidati ad imprese private, qualora a ciò non possa provvedersi con il personale dell'Amministrazione;
- 30) spese per acquisto, noleggio, gestione, assistenza, riparazione e manutenzione di apparecchiature, di reti e sistemi telematici, di materiale informatico e di supporto di vario genere; spese per prodotti e pacchetti software e per servizi informatici, compresa l'assistenza specialistica, sistemistica e di programmazione;
- 31) materiale ittico e faunistico e mangimi in genere;
- 32) valori bollati, francobolli, pubblicazioni di atti e servizi accessori;
- 33) acquisizione di beni e servizi non ricompresi nelle tipologie di cui sopra, necessari per garantire le ordinarie attività e funzioni della Provincia.

3. Il ricorso all'acquisizione in economia di servizi e forniture, nei limiti di importo di cui ai commi precedenti, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi previste dall'art. 125, comma 10, del Codice:

- 1) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- 2) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- 3) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- 4) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'ambiente, l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 7 Importo stimato dei contratti e divieto di frazionamento

1. Gli importi monetari stimati dei contratti sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali e dell'I.V.A.

2. Nessun lavoro, fornitura o servizio d'importo superiore potrà essere artificiosamente frazionato al fine di ricondurne l'affidamento e l'esecuzione alle disposizioni del presente Regolamento.

3. Non sono considerate frazionamenti artificiosi le suddivisioni organizzative di interventi individuati distintamente dal Piano Annuale delle Opere Pubbliche, dal programma degli investimenti o dal Piano Esecutivo di Gestione (PEG), per ciascun Settore dell'Amministrazione, nonché quelle che derivino da oggettive e motivate ragioni tecniche, attestate dal responsabile del procedimento.

Capo III – Modalità di esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia

Art. 8 Modalità di esecuzione

1. Le acquisizioni in economia di cui al presente Regolamento possono essere eseguite:
 - 1) in amministrazione diretta;
 - 2) per cottimo fiduciario;
 - 3) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

Art. 9 Interventi in amministrazione diretta

1. Il responsabile del procedimento, come indicato dal precedente articolo 3, predispone l'esecuzione degli interventi in amministrazione diretta qualora non ritenga necessario avvalersi dell'opera di alcun imprenditore.
2. In tal caso, egli organizza ed esegue l'intervento per mezzo di personale dipendente o di personale eventualmente assunto, nell'ambito delle tipologie individuate dal presente regolamento.
3. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 euro al netto degli oneri fiscali e dell'I.V.A.

Art. 10 Interventi a cottimo fiduciario

1. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
2. Nel cottimo fiduciario il responsabile del procedimento consulta gli operatori economici prescelti e negozia con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.

Art. 11 Esecuzione con sistema misto

1. Si può procedere all'esecuzione di lavori, ed all'acquisizione di servizi e forniture in economia anche in forma mista, quando motivi tecnici rendano necessaria l'esecuzione, parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo, nel rispetto comunque delle norme contenute nel presente regolamento.

Art. 12 Lavori: modalità di scelta del contraente

1. Per i lavori di cui al precedente art. 4 di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

2. Per lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentito al responsabile del procedimento, previa acquisizione di preventivo, l'affidamento diretto ad operatore economico adeguatamente qualificato.

Art. 13 Forniture e servizi: modalità di scelta del contraente

1. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 207.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

2. Per i servizi di cui al precedente art. 6, comma 2, punto 19) (servizi attinenti all'urbanistica, all'architettura, all'ingegneria e affini e incarichi di progettazione e servizi tecnico-amministrativi connessi alla progettazione in materia di lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del Codice), l'affidamento mediante cottimo fiduciario è consentito per importi inferiori a 100.000 euro nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.

3. Per servizi o forniture di cui ai commi precedenti di importo inferiore a 40.000 euro è consentito al responsabile del procedimento, previa acquisizione di preventivo, l'affidamento diretto ad operatore economico o soggetto adeguatamente qualificato.

4. I fornitori e prestatori di servizi debbono essere individuati tra i soggetti accreditati sulle piattaforme del Mercato Elettronico della P.A. (MePA) di livello nazionale o regionale disciplinate dal Codice e dal relativo Regolamento di esecuzione.

Sono consentite procedure autonome solo nel caso in cui il bene o il servizio non sia disponibile sul MePA ovvero, pur disponibile, si appalesi, per mancanza di qualità essenziali, inidoneo rispetto alle necessità dell'amministrazione. Sono altresì consentite procedure autonome qualora il Responsabile del procedimento dimostri l'effettiva convenienza economica di tale scelta e tale condizione sia dettagliata e descritta analiticamente nella motivazione dell'atto.

Capo IV – Disposizioni particolari relative ai lavori in economia

Art. 14 Maggiori spese

1. Ove durante l'esecuzione degli interventi in economia, la somma impegnata si riveli insufficiente, l'eccedenza di spesa, potrà essere autorizzata dall'Amministrazione su presentazione di apposita perizia suppletiva e di variante da parte del responsabile del procedimento.
2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva potrà superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 euro.

Art. 15 Lavori d'urgenza

1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da un tecnico all'uopo incaricato, o dal tecnico che ha rilevato l'urgenza. Al verbale stesso segue prontamente la redazione di un'apposita perizia estimativa quale presupposto necessario per definire la spesa dei lavori da eseguirsi e permettere la relativa copertura finanziaria.

Art. 16 Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, il responsabile del procedimento o il tecnico che si reca per primo sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, la immediata esecuzione dei lavori e degli interventi entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo il responsabile del procedimento procede alla determinazione dei prezzi secondo quanto previsto dall'art. 163, comma 5, del Regolamento di esecuzione.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione degli interventi, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Dirigente per gli adempimenti necessari alla copertura della spesa ed all'approvazione dei lavori.

5. In caso di lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, ove i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, si procede ai sensi dell'art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

6. Qualora un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non venga approvato e pertanto non ottenga la copertura finanziaria, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'intervento realizzato.

Art. 17 Piani di sicurezza

1. Quando previsto in rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti di cottimo va allegato il piano di sicurezza previsto dall'art. 131 del Codice, quale parte integrante e sostanziale.

Capo V – Svolgimento della procedura e conclusione del contratto

Art. 18 Qualificazione dei fornitori e controlli previsti dal Sistema per la Gestione della Qualità (SGQ)

1. L'affidatario di lavori, servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente previste dal Codice.

2. Ai soggetti affidatari di contratti di cui al presente regolamento si applicano altresì le modalità di valutazione e controllo previste dal SGQ dell'Ente e, in particolare, nei documenti P-ACQ-01 "Valutazione e qualifica dei fornitori" e P-ACQ-03 "Controllo dei prodotti acquistati/da acquistare". Dette modalità sono richiamate nella lettera d'invito che viene trasmessa ai soggetti cui viene richiesto di presentare offerta.

Art. 19 Presentazione dell'offerta e criteri di aggiudicazione

1. Per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, qualora non si proceda utilizzando le piattaforme del Mercato Elettronico della P.A. (MePA) ai sensi di quanto previsto al precedente art. 13, l'indagine di mercato avviene attraverso gara informale da esperirsi mediante richiesta di presentazione di disponibilità e di offerta, secondo le modalità specificate nella lettera d'invito.

2. La lettera d'invito può essere trasmessa a mezzo del servizio postale oppure tramite fax o posta informatica.

3. L'offerta può essere recapitata in busta chiusa oppure comunicata tramite fax o posta elettronica fatte salve specifiche modalità di recapito eventualmente stabilite nella lettera di invito.

4. In caso di urgenza l'offerta potrà avvenire attraverso interpellato telefonico e registrazione dei dati da parte dell'incaricato dell'ufficio al quale è affidata la procedura.

5. La lettera d'invito può prevedere l'obbligo di produrre all'atto dell'offerta una cauzione provvisoria a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario; tale garanzia verrà svincolata automaticamente al momento della conclusione del contratto. Per i concorrenti non aggiudicatari la cauzione provvisoria si intende definitivamente svincolata con l'invio della comunicazione di avvenuta aggiudicazione, senza necessità di restituzione dell'originale.

6. Per l'aggiudicazione degli interventi in economia può essere applicato il criterio del "miglior prezzo" o quello della "offerta economicamente più vantaggiosa" mediante la predeterminazione di criteri di valutazione quantitativi e qualitativi dell'offerta pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, da menzionare nella lettera d'invito.

7. I capitolati relativi alle procedure di acquisizione, ove possibile, sono orientati alla considerazione di esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente ed alla promozione dello sviluppo sostenibile.

8. Nell'ambito dell'indirizzo di cui al comma precedente, la Provincia di Ferrara, nei casi ritenuti appropriati, promuove la stipulazione di apposite convenzioni per l'affidamento di lavori, forniture e servizi a Cooperative Sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 o ad altri soggetti assimilabili.

9. Scaduto il termine di presentazione, le offerte vengono esaminate dal responsabile del procedimento di cui al precedente art. 3, alla presenza di due testimoni e l'aggiudicazione avviene con determinazione del responsabile del procedimento contenente l'impegno di spesa.

Art. 20 Valutazione dell'anomalia delle offerte

1. Alle procedure di gara di cui al presente regolamento, fatta salva contraria previsione eventualmente stabilita nella lettera di invito, non si applica il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale.

2. Nel caso in cui talune offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione, il responsabile del procedimento può sempre chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora queste non pervengano nei termini ovvero non siano ritenute valide, previa instaurazione di contraddittorio con l'offerente, può rigettare l'offerta e aggiudicare al secondo migliore offerente.

Art. 21 Subappalto

1. Considerato che le procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi di cui al presente regolamento rispondono ad esigenze di snellezza amministrativa, prontezza negli approvvigionamenti e qualificazione dei fornitori, è in generale fatto divieto all'Impresa aggiudicataria di affidare in subappalto o sub-cottimo le prestazioni appaltate. Pertanto, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi, ed ove non diversamente indicato nella documentazione di gara, le imprese offerenti sono tenute ad eseguire in proprio le prestazioni dedotte in contratto.

2. In casi particolari, su istanza debitamente motivata dell'Impresa aggiudicataria l'Amministrazione, qualora ritenuto necessario, conveniente od opportuno, si riserva la

facoltà di autorizzare il subappalto parziale delle prestazioni appaltate, entro i limiti consentiti dalla vigente normativa (massimo 30% del valore del contratto al netto dell'IVA).

3. Qualora l'Ente non dia corso all'autorizzazione, l'Impresa aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio le prestazioni ovvero a rinunciare alle parti di lavoro, fornitura o servizio da essa non eseguibili in proprio.

4. In caso di subappalto o cottimo autorizzato, l'Impresa resta egualmente, nei confronti dell'Amministrazione, la sola ed unica responsabile delle parti di fornitura o servizio subappaltati a terzi, anche con riferimento a eventuali servizi connessi o accessori alla vendita, quali, a mero titolo di esempio, servizi di assistenza, garanzia, ecc..

5. In caso di subappalto o cottimo autorizzato, sarà fatto obbligo all'aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da lui corrisposti a subappaltatori e cottimisti, con indicazione delle ritenute di garanzia eventualmente effettuate.

6. Per i servizi di cui al precedente art. 6, comma 2, punto 19, (servizi attinenti all'urbanistica, all'architettura, all'ingegneria e affini; incarichi di progettazione e servizi tecnico-amministrativi connessi alla progettazione in materia di lavori pubblici di cui all'art. 90 del Codice, per importi inferiori a 100.000 euro) il subappalto è consentito per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

Art. 22 Contenuto del contratto

1. Il contratto per l'esecuzione di lavori deve contenere i seguenti elementi:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del codice;
- g) le garanzie a carico dell'esecutore.

2. Il contratto per l'esecuzione di servizi e forniture deve contenere i seguenti elementi:

- a) l'oggetto della prestazione;
- b) i prezzi concordati;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di esecuzione delle forniture o la durata del servizio;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e altre inadempienze contrattuali e, ove del caso, il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia per inadempimento del cottimista;

g) l'importo e le modalità di costituzione ed escussione delle eventuali cauzioni e garanzie.

Art. 23 Stipulazione del contratto

1 I contratti di cui al presente regolamento devono essere stipulati obbligatoriamente per iscritto. La stipulazione può avvenire:

- a) per atto pubblico, a mezzo di notaio o del Segretario Generale dell'Ente in qualità di Ufficiale rogante;
- b) per scrittura privata con sottoscrizioni autenticate dal Segretario Generale dell'Ente;
- c) mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell'art. 17 del R.D. 18/11/1923, n. 2440, quando i contratti sono conclusi con ditte commerciali. In tal caso devono essere utilizzati gli appositi modelli resi disponibili come documentazione del sistema di gestione per la qualità (SGQ) della Provincia e, in particolare, i documenti P-ACQ-01 "Valutazione e qualifica dei fornitori" ed M-ACQ-05 "Contratto tipo";
- d) con sottoscrizione da parte dell'affidatario della determina di aggiudicazione e del Capitolato d'oneri, ove presente.

2. I contratti di importo fino a 50.000 euro sono di regola conclusi mediante scambio di corrispondenza secondo quanto previsto al punto 3) del precedente comma 1. In caso di ditte non commerciali i contratti fino a tale importo sono conclusi a mezzo di scrittura privata con sottoscrizioni non autenticate oppure con sottoscrizione da parte dell'affidatario della determina di aggiudicazione e del Capitolato d'oneri, ove presente.

3. Limitatamente alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro, è consentita l'ordinazione mediante l'invio al fornitore del solo buono d'ordine, ai sensi del Regolamento di contabilità della Provincia di Ferrara. In tal caso il buono d'ordine costituirà contratto e dovrà pertanto contenere gli elementi di cui al precedente art. 22.

4. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione dei contratti di cui al presente regolamento, quali spese di bollo e di registrazione, diritti di segreteria, di copia e di scritturazione, sono a totale ed esclusivo carico dell'affidatario.

Art. 24 Post informazione mediante comunicazione all'osservatorio

1. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post informazione mediante comunicazione all'Osservatorio e sul sito informatico dell'Ente, nei casi previsti dal Codice e secondo le istruzioni diramate dall'Autorità.

Capo VI – Disposizioni finali

Art. 25 Rinvio dinamico

1. In caso di sopravvenuta entrata in vigore di norme vincolanti sovraordinate, le disposizioni e le soglie di importo riportate nel presente regolamento si intendono automaticamente modificate, in attesa del formale adeguamento del regolamento stesso.